FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE

A cura dell'avv. Franco Gibelli Responsabile Servizi Legislativi



DEFINIZIONE CONTRATTI DI RETE

Articolo 3, comma 4 ter e seguenti del Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 e successive modifiche

Con il contratto di rete <u>più imprenditori</u> perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria <u>capacità innovativa</u> e la <u>propria competitività sul mercato</u> e a tal fine si obbligano, sulla base di un <u>programma comune di rete</u>, a collaborare:

- in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese
- ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
- ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa

Bisogna individuare in maniera chiara gli obiettivi strategici di <u>innovazione</u> e di <u>innalzamento della capacità competitiva</u> con l'indicazione e definizione degli indicatori di performance

fase I

Declinazione della idea imprenditoriale che si vuole sviluppare collettivamente ed identificazione dei partners

fase II

Fissazione degli obiettivi individuali e collettivi

► fase III

Definizione del programma il quale deve essere coerente con gli obiettivi prefissati

fase IV

Individuazione degli strumenti di misurazione, indicatori di performance e specifiche tecniche

I CONTENUTI DEL CONTRATTO CHE DEVONO ESSERE INDICATI

- 1. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune
- 2. l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi
- 3. la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo
- 4. la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori

- 5. le modalità di adesione di altri imprenditori
- 6. le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo

Il contratto di rete <u>può</u> anche prevedere

- 1. l'istituzione di un fondo patrimoniale comune (il programma può prevedere che il conferimento possa essere effettuato anche con la costituzione di un patrimonio destinato all'affare ex articolo 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c.)
- 2. il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto

3. la previsione delle cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo



ATTENZIONE!

Il contratto di rete "pesante" che prevede l'organo comune ed il fondo patrimoniale NON è dotato di soggettività giuridica, salva la FACOLTA' di acquisto

ACQUISTO soggettività giuridica



con l'iscrizione nella <u>sezione ordinaria</u> del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete "pesante" acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato <u>per atto pubblico o per scrittura privata autenticata</u>, ovvero <u>per atto firmato digitalmente</u> a norma del decreto legislativo / marzo 2005, n. 82

D.M. 10 aprile 2014, n. 122 tipizzazione modello standard e D.Direttore Generale Mise 7 gennaio 2015

L'organo <u>comune agisce in rappresentanza della rete</u>, quando essa acquista soggettività giuridica

<u>In assenza della soggettività</u>, l'organo <u>comune agisce in rappresentanza degli imprenditori</u>, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di:

- programmazione negoziata con le P.A., nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito

- in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento
- nonché in relazione all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza

Il contratto di rete privo di soggettività giuridica

è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari

Ministero Sviluppo Economico Nota prot. 136118 del 9 agosto 2013

FONDO PATRIMONIALE E RESPONSABILITA'

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune

Art. 2614 Codice Civile

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo

Art. 2615, comma 2, Codice Civile

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote

DIFFERENZE CON ALTRE FORME AGGREGATIVE BREVI CENNI

Con il contratto di **consorzio** più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (articolo 2602 Codice Civile)

ATI (Associazione Temporanea di imprese) si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società allo scopo di svolgere congiuntamente una determinata attività o un affare complesso

GRAZIE PER L'ATTENZIONE